

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed au-
sili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici

S O M M A R I O

Articolo	Descrizione
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
CAPO II - CONCESSIONE DI <<SOVVENZIONI>>	
4	Soggetti beneficiari delle <<sovvenzioni>>
5	Scopo delle <<sovvenzioni>>
6	Carattere delle <<sovvenzioni>>
7	Procedura per l'assegnazione delle <<sovvenzioni>>
8	Somministrazione delle <<sovvenzioni>>
CAPO III - CONCESSIONE DEI <<CONTRIBUTI>>	
9	Soggetti beneficiari dei <<contributi>>
10	Scopo dei <<contributi>>
11	Carattere dei <<contributi>>
12	Procedura per l'assegnazione dei <<contributi>>
13	Somministrazione dei <<contributi>>
CAPO IV - CONCESSIONE DI <<SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI>>	
14	Finalità della concessione di <<sussidi ed ausilii finanziari>>
15	Soggetti beneficiari dei <<sussidi ed ausilii finanziari>>
16	Procedura per l'assegnazione dei <<sussidi>>
17	Procedure per l'assegnazione degli <<ausilii finanziari>>
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI <<VANTAGGI ECONOMICI>>	
18	Soggetti beneficiari di <<vantaggi economici>>
19	Scopo della concessione di <<vantaggi economici>>
20	Natura del <<vantaggio economico>>
21	Procedure per ottenere il <<godimento di un bene comunale>>
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
23	Riesame delle situazioni in atto
24	Termine per la conclusione dei procedimenti
25	Individuazione delle unità organizzative
26	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
27	Leggi ed atti regolamentari
28	Pubblicità del regolamento
29	Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, i criteri e le modalità per:
- a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
 - b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.
In particolare si intende:
 - per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva - Albo beneficiari

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:
- Sindaco o suo delegato - Presidente
 - n° 2 membri designati dai capigruppo consiliari di cui n° 1 di maggioranza e n° 1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

4. E' inoltre istituito l'albo dei soggetti ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

L'albo è aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma precedente.

L'albo medesimo può essere consultato da ogni cittadino e ne è assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità.

CAPO II
CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc, non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

3. I soggetti richiedenti dovranno altresì attestare di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n° 195/1974 e dall'art. 4 della Legge 659/1981.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

3. Il Consiglio Comunale annualmente delibera il Programma d'interventi indicando le relative risorse disponibili.

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, a tale programma è data ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e presso luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione. E' riconosciuto inoltre a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni.

1. Per consentire la realizzazione degli interventi, la domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro la data che sarà fissata dal Sindaco dopo un mese dalla approvazione del Bilancio di Previsione da parte del CO.CI.CO. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoghi richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Entro giorni 90 dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n° 241, qualora lo ritenga opportuno, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
- della commissione di cui al precedente art. 3; comma 1 oppure comma 2;
 - delle rappresentanze sindacali;
 - del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.
6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà esser revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
6. I benefici di cui al presente capo II, in presenza di più richieste appartenenti allo stesso settore di intervento, sono attribuiti con i seguenti criteri di priorità:
- validità dell'iniziativa;
 - grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - attuazione del volontariato nell'iniziativa.
7. La Giunta Comunale con provvedimento motivato delibera anche sulle iniziative escluse dall'intervento.
8. Al fine della liquidazione dei benefici sia straordinari che continuativi il richiedente deve presentare apposito rendiconto documentato nel quale non possono essere comprese prestazioni assicurative delle iniziative suddette, dell'apporto dei componenti dell'Ente o associazioni organizzatrici e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone, o che saranno messi a disposizione gratuitamente dal Comune o da altri Enti pubblici e privati.

CAPO III
CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

3. I soggetti richiedenti dovranno altresì attestare di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 195/1974 e dell'art. 4 della legge n° 659/1981.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati; gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

3. Il Consiglio Comunale annualmente delibera il programma d'interventi indicando le relative risorse disponibili. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, a tale programma è data ampia pubblicità.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale entro la data che sarà fissata dalla Giunta Comunale dopo un mese dall'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del CO.CI.CO.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogia richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Per la prima concessione entro giorni 90 dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n° 241, qualora lo ritenga opportuno, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente art. 3; comma 1 oppure comma 2;
- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà esser revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6. I benefici di cui al presente capo II, in presenza di più richieste appartenenti allo stesso settore di intervento, sono attribuiti con i seguenti criteri di priorità:

- validità dell'iniziativa;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- attuazione del volontariato nell'iniziativa.

7. La Giunta Comunale con provvedimento motivato delibera anche sulle iniziative escluse dall'intervento.

8. Al fine della liquidazione dei benefici sia straordinari che continuativi il richiedente deve presentare apposito rendiconto documentato nel quale non possono essere comprese prestazioni assicurative delle iniziative suddette, dell'apporto dei componenti dell'Ente o associazioni organizzatrici e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone, o che saranno messi a disposizione gratuitamente dal Comune o da altri Enti pubblici.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con il D.P.R. 348/1979.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti,

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

a) le persone residenti in questo comune;

b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;

c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedura per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazio

ne, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n° 66.

4. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, delibera anche sulle concessioni di sussidi ed ausili finanziari esclusi dalla commissione.

5. I criteri per l'attribuzione dei benefici di cui al presente capo IV sono quelli stabiliti nella L.R. n° 4/88 e successive modificazione e dai regolamenti comunali in materia di servizi socio-assistenziali.

Nota all'articolo 14

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

19. (Polizia amministrativa) - sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.....omissis.....

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155.

.....omissis.....

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

154 (art. 155 T.U. 1926) - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Nota all'articolo 15

Codice Civile.

433 (Persone obbligate) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge [145, 156];
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [261, 279, 439, 801; l. fall. 47].

Nota all'articolo 17

D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

23. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

CAPO V
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

3. I soggetti richiedenti dovranno altresì attestare di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge n° 659/1981.

Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati o privati.

Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze;
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 trasporto scolastico;
- b.3 mensa;
- b.4 attività sportive gestite dal Comune;
- b.5 assistenza domiciliare;

2. troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento

utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di

vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

Art. 2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale eventualmente impiegato.

6. I benefici di cui all'art. 20 comma 1 lett. A, in presenza di più richieste appartenenti allo stesso settore d'intervento, sono attribuiti con i seguenti criteri di priorità:

- validità dell'iniziativa;

- grado di coinvolgimento dei cittadini;

- attuazione del volontariato nell'iniziativa.

7. La Giunta Comunale con provvedimento motivato delibera anche sulla concessione del bene per iniziative escluse dalla Commissione.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi 10 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevate eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

NUM. D'ORD.	INTERVENTI	GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	90
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III	90
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui Capo IV: CONCESSIONE SUSSIDI	90
	----- CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI	90
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V: GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE	90
	----- FRUIZIONE DI UN SERVIZIO	90

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 24

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota all'articolo 25

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

NUM. DI ORD.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	"Sovvenzioni" di cui al Capo II	AMMINISTRATIVO	Istruttore servizi socio-assistenziali
2	"Contributi" di cui al Capo III	" "	" "
3	"Sussidi ed ausili finanziari" di cui al Capo IV	" "	" "
4	"Vantaggi economici" di cui al Capo V	" "	" "

Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quanto l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 30 - Norme transitorie

1. Per quanto attiene al termine previsto per la presentazione delle domande agli artt. 7 e 12, per l'esercizio 1992, è fissato al 31.12.1992.-